

Allegato A) alla deliberazione n. 836 del 30 DICEMBRE 2010

CONVENZIONE TRA L'ASL BI DI BIELLA E L'ASL VCO DI OMEGNA PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI PANCOLONSCOPIA DIAGNOSTICA E/O TERAPEUTICA/OPERATIVA IN ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale BI, con sede in Biella – Via Marconi n. 23 – C.F. e P.I. n. 01810260024 rappresentata dal Dr. Pier Oreste BRUSORI, nato a Borgosesia il 12/02/1952, domiciliato ai fini del presente atto in Biella – Via Marconi, 23

E

L'Azienda Sanitaria Locale VCO con sede in Omegna (VB) – Via Mazzini 117, C.F. e P.I. n. 00634880033, rappresentata dal Direttore dei Presidi Ospedalieri Riuniti, Dr. Francesco GARUFI, nato a Palermo l'11/03/1953, all'uopo delegato dal Direttore Generale e domiciliato ai fini della presente convenzione in Omegna – Via Mazzini 117;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La presente convenzione ha per oggetto la regolamentazione dei rapporti tra le parti nella fornitura di prestazioni di Pancolonscopia Diagnostica e/o Terapeutica/Operativa in attività libero professionale da parte dell'ASL BI a favore dell'ASL VCO

ART. 2

L'ASL BI si impegna a fornire all'ASL VCO, per il tramite della Struttura di Gastroenterologia, le prestazioni di Pancolonscopia Diagnostica e/o Terapeutica /Operativa mediante **un accesso mensile della durata massima di otto ore** da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio da parte dei Dirigenti Medici della Struttura di Gastroenterologia e da concordare preventivamente con la Direzione Medica dell'Ospedale di Biella

ART. 3

Il personale prestatore delle attività oggetto della presente convenzione si impegna ad ottemperare a quanto disposto dalla Legge 675/96 e s.m.i. in relazione al trattamento dei dati personali e sensibili dei quali venga a conoscenza durante l'espletamento dei compiti assegnati.

ART. 4

L'ASL VCO si impegna a corrispondere, mensilmente, quanto esposto per ogni singolo operatore dell'ASL BI l'indennità oraria omnicomprensiva di € 60,00 nonché il rimborso delle spese di viaggio calcolato nella misura pari ad 1/5 del costo della benzina super per ogni KM. percorso, conformemente a quanto previsto dalle normative vigenti. Sarà inoltre corrisposta l'indennità di € 30,00 per ogni ora di viaggi effettuata. Tali indennità saranno attribuite ai prestatori di attività nella misura del 95% giuste le vigenti disposizioni contrattuali. Il restante 5% verrà trattenuto dall'ASL BI

L'ASL VCO si impegna altresì a rimborsare i costi documentabili sostenuti dall'ASL BI conseguenti alla presente convenzione.

ART. 5

Ai fine della corresponsione del compenso la prestazione delle attività dovrà essere assoggettata a sistemi obiettivi di controllo.

ART. 6

E' a carico dell'ASL VCO la copertura assicurativa del personale utilizzato per i rischi in itinere e per quelli correlati allo svolgimento dell'attività, limitatamente al tempo necessario per l'effettuazione delle prestazioni. (R.C. professionale).

ART. 7

L'ASL VCO garantisce che le attrezzature di lavoro, le apparecchiature, i dispositivi di protezione individuale, i mezzi di trasporto e quant'altro messo a disposizione dei dirigenti dell'ASL BI operanti in convenzione sono conformi alle disposizioni normative e di legge ad essi applicabili.

L'ASL VCO fornirà la necessaria informazione tramite il datore di lavoro di detti dirigenti operanti in convenzione, in merito al comportamento da adottare relativamente all'accesso a zone a rischio specifico, al comportamento in caso di infortunio sul lavoro, alle procedure di sicurezza ed emergenza e ad ogni altra situazione o condizione rilevante ai fini della tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, l'ASL VCO trasmetterà all'ASL BI una dettagliata relazione sui rischi per la salute e la sicurezza cui i propri dirigenti saranno esposti durante la loro attività presso l'ASL VCO

Ogni evento avverso che riguarda i dirigenti dell'ASL BI operanti in convenzione occorso durante la loro attività presso l'ASL VCO dovrà essere notificato al medico competente dell'ASL BI. Analogamente dovranno essere notificate le risultanze di eventuali misure dell'esposizione a specifici fattori di rischio che riguardano in tutto o in parte i dirigenti in parola.

ART. 8

La presente convenzione ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto da entrambe le parti **fino al 30 Giugno 2011**. Ciascuna della parti comunque potrà recedere dal presente accordo, in ogni momento, anche prima della scadenza contrattuale, a mezzo lettera raccomandata a.r. con preavviso di almeno 30 giorni.

ART. 9

Ogni eventuale spesa od onere fiscale derivante dal presente accordo è a carico dell'ASL VCO. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'ASL BI di Biella
Il Direttore Generale
Dott. Pier Oreste BRUSORI



Per l'ASL VCO di Omegna
Il Direttore Ospedale Unico Plurisede
Dott. Francesco GARUFI

